

## PIANO DI STUDIO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E APPROVAZIONE DEI CRITERI NEL RISPETTO DEGLI INDIRIZZI DELL'ART.42 BIS L.R. 28/2005.

### **Quadro di riferimento normativo**

Il settore commerciale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande riveste un ruolo di fondamentale importanza per il territorio, sia dal punto di vista economico e occupazionale, che dal punto di vista sociale, dal momento che bar e ristoranti rappresentano da sempre luoghi di incontro e di socializzazione per la popolazione.

Malgrado la sua importanza, il settore si è trovato per parecchi anni in uno stato di indeterminatezza normativa che ha reso difficoltoso il ruolo dei Comuni nello svolgimento di un'adeguata attività di programmazione.

Questo stato di incertezza è terminato con l'entrata in vigore del nuovo "Codice del Commercio" L.R. 7 febbraio 2005 n.28, che rappresenta un vero e proprio testo unico in materia di commercio. La Regione Toscana, infatti si è avvalsa delle competenze legislative assegnatele dalla "Riforma Bersani" (D.lgs. 114/98) e dal nuovo Titolo V della Costituzione, riunendo in un unico atto tutta la normativa relativa alle singole discipline dei vari settori di vendita: commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica, distribuzione di carburanti.

Per ultimo la L.R. 28/2005 è stata modificata dalla L.R. 5.06.2007 n.34 che in particolare ha abrogato l'art.47 "Programmazione Comunale" ed ha inserito l'art.42 bis "Requisiti per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande", elencando gli indirizzi di cui il Comune – previa concertazione con le organizzazioni del commercio, turismo e servizi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative – deve tener conto.

Da notare che per quanto riguarda l'applicazione della nuova normativa, per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, contrariamente a quanto previsto per gli altri settori, si ha un'applicazione immediata dall'entrata in vigore della Legge (25 febbraio 2005).

Numerose ed importanti sono le novità introdotte nel settore degli esercizi di somministrazione dal Codice del Commercio e, per meglio evidenziarle, possiamo partire dall'analizzare gli aspetti più importanti della precedente normativa legge n.287 del 25 agosto 1991 "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei Pubblici Esercizi", la quale prevedeva tra l'altro:

-che l'esercizio delle attività fosse subordinato all'iscrizione del titolare dell'impresa individuale o del suo legale rappresentante della società, ovvero di un suo delegato, al REC (art.2 comma1);

-che l'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande fossero soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune nel cui territorio era ubicato l'esercizio ( art.3, comma 1);

-che le Regioni fissassero periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili (art.3, comma 4) e, che il Comune, in conformità ai criteri e ai parametri di cui al comma 4, sentita la Commissione competente ai sensi dell'art.6, stabiliva, eventualmente anche per singole zone del territorio comunale, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni" (art.3 comma 5);

-che i Comuni, prevedessero, ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, di distinguere i pubblici esercizi in quattro tipologie a, b, c e d, ciascuna con caratteristiche di esercizio diverse (art.5, comma1);

-che "entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge fosse emanato il relativo Regolamento di esecuzione da adottarsi... Con decreto dei Ministri dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno, di concerto con il Ministro della Sanità... (art.12, comma 1).

In realtà, la successiva L. 5 gennaio 1996 n.25 "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia" disponeva che "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della L. 25 agosto 1991 n.287, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 3 della medesima legge, doveva essere rilasciata dai Sindaci, previa fissazione, da parte degli stessi, su conforme parere delle Commissioni previste dall'art.6 della legge stessa, di un parametro numerico che assicurasse, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico" (art.2, comma 1).

Come detto precedentemente, la nuova disciplina regionale "Codice del Commercio", L.R. 25 febbraio 2005 n.28, ha introdotto importanti modifiche nella normativa del settore consentendo, inoltre, di affrontare il tema degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in maniera nuova, superando le carenze derivanti da una legge statale, la n.287/91, che non è mai stata completata con il suo regolamento di attuazione.

In particolare, il Capo VI del Codice: "Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" e il Capo XV "Disposizioni finali e transitorie" prevedono alcune novità:

- secondo quanto previsto dall'art.42, non sussiste più la distinzione degli esercizi in tipologie a), b) e d), ma ne viene individuata un'unica definita "Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" (comma 1). In questo modo l'imprenditore potrà scegliere quale attività svolgere, ma a condizione che l'attività sia esercitata nel rispetto delle vigenti normative in materia igienico-sanitaria e che la dotazione strutturale e quella infrastrutturale siano adeguate allo svolgimento dell'attività stessa. In pratica non è più la DIA amministrativa, ma quella sanitaria (d.p.g.r. 40/R/2006) a consentire o meno una determinata attività di preparazione e somministrazione.

Nelle disposizioni transitorie, all'art.111, comma 5, la L.R. 28/2005, stabilisce che i titolari di un'autorizzazione di pubblico esercizio, previo aggiornamento dell'autorizzazione igienico-sanitaria, possono continuare ad esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza che sia necessaria la conversione della licenza.

- Secondo quanto previsto dall'originaria formulazione dell'art.111 del nuovo Codice, conseguentemente all'introduzione delle tipologia unica, coloro che erano titolari di più di un'autorizzazione attivate in uno stesso esercizio, ad esempio tipo a) e b), entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, potevano cedere o trasferire un ramo d'azienda (comma 2), altrimenti decorsi 30 giorni dalla scadenza di detto termine, i Comuni pronunciavano la decadenza delle autorizzazioni non attivate o non cedute ( comma 3).

L'amministrazione Comunale ha stabilito le procedure valide durante il periodo transitorio con deliberazione di G.M. n.44 del 28.04.05. Durante tale periodo transitorio la situazione è comunque rimasta invariata, nel senso che i titolari di più autorizzazioni non hanno provveduto nel termine assegnato all'attivazione in altra sede o alla cessione dei diversi rami di azienda.

- Con l'intervento della L.R. n.34/2007 è stato abrogato l'art.43 del Codice che parlava di programmazione e prevedeva una procedura ad evidenza pubblica per l'esercizio dell'attività, ed è stato invece inserito l'art. 42 bis "Requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande", in cui il Comune, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, del commercio, del turismo e servizi e delle associazioni di categoria, è tenuto a definire i requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande secondo gli indirizzi dalla stessa Regione dettati che confermano la stretta relazione tra programmazione urbanistica e commerciale .

- L'esercizio dell'attività non è più soggetto ad autorizzazione amministrativa, ma a Denuncia di inizio attività, ad efficacia immediata (art. 43 comma 1).

- L'iscrizione al REC, di cui all'art.2 della L. 287/91, non è più requisito professionale indispensabile per l'esercizio dell'attività, ma all'art.14, comma 1 lett. b) si prevede anche la frequenza con esito positivo di appositi corsi di formazione professionale relativi alla somministrazione di alimenti e bevande, il possesso di un diploma di istruzione secondaria o di laurea aventi un indirizzo attinente alla materia dell'alimentazione o della somministrazione, o la pratica professionale svolta per almeno due anni nell'ultimo quinquennio.

- E' stato abolito il parere delle Commissioni consultive (di cui all'art.3, c. 1 della L. 287/91), sostituito da diverse modalità concertative da attivare appunto nel momento dell'individuazione da parte del Comune dei requisiti degli esercizi di somministrazione.

- Quello della "concertazione" è una delle nuove finalità introdotte dal Codice, valida, dunque, non solo per il settore della somministrazione, ma per il commercio in generale.

Tale principio, enunciato all'art.2 comma 2, lett. h) della L.R. 28/05, comporta instaurare una forma di dialogo e confronto tra soggetti istituzionale, autonomie territoriali, autonomie funzionali e soggetti privati (sindacati, associazioni di categoria, organizzazioni economiche ed imprenditoriali, imprese, cooperative, partiti etc), tesa alla risoluzione delle problematiche, generali o settoriali, presenti in ambito territoriale, in modo da realizzare delle strategie di intervento che siano condivise e partecipate nella misura maggiore possibile.

- Vengono introdotte disposizioni in merito al rilascio di autorizzazioni temporanee (art.45). In passato l'abrogazione delle normative che disciplinavano il rilascio di questo tipo di autorizzazioni ha determinato un vuoto legislativo che i Comuni hanno fino ad ora cercato di colmare ancorandosi al principio costituzionale che garantisce la libertà di iniziativa economica e privata (art.41 della Costituzione) e al fatto che nessuna legge vietava il rilascio di autorizzazioni temporanee. Il Codice del Commercio ha eliminato ogni incertezza operativa in merito, prevedendo che in occasione di riunioni straordinarie di persone è possibile svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande previa denuncia di inizio attività (la quale ha effetto immediato) al comune nel cui territorio si svolge l'iniziativa e limitatamente alla durata della manifestazione e ai locali o aree cui si riferisce.

## **ANALISI DELLA RETE COMUNALE**

Completato il quadro di riferimento normativo è necessario un riferimento all'andamento demografico negli anni 2002/2007 e l'analisi dei fattori socio economici.

Il Comune di Calcinaia copre un territorio di circa 15 Km<sup>2</sup>, l'elemento essenziale e determinante del Comune è il fiume Arno, che divide il territorio comunale in due parti distinte, anche se non nettamente: sulla riva destra il capoluogo, Calcinaia, e alla sua sinistra la frazione, Fornacette; capoluogo e frazione si distinguono per disomogeneità di sviluppo, vocazione, storia, insediamenti.

Calcinaia, di antica esistenza, gode di tradizioni ed usi tramandati, ormai consolidati, è sede dello storico palazzo comunale e soltanto negli ultimi anni ha visto incrementare gli insediamenti residenziali.

Fornacette, di esistenza più recente rispetto al capoluogo, nasce grazie alla realizzazione del primo asse viario Pisa-Firenze e si è sviluppata in modo autonomo incrementando, già dagli anni '60 del secolo scorso, insediamenti produttivi e residenziali di notevole impatto che hanno creato molti posti di lavoro e opportunità di crescita demografica.

Attualmente tutto il territorio comunale ha assunto una chiara connotazione commerciale, artigianale ed industriale, mantenendo però una costante attenzione alla salvaguardia della notevole superficie agricola che ancora insiste sul territorio.

Da una ricerca socio-economica del Comune di Calcinaia, ne scaturisce un quadro positivo con una popolazione ancora giovane, con una natalità ancora abbastanza alta e soprattutto si registra il costante aumento della popolazione. Dopo anni di crescita della frazione di Fornacette, il capoluogo Calcinaia per tutti gli anni novanta è cresciuto costantemente, riducendo il forte divario di peso

demografico ripartito fra le due realtà urbane.

Un andamento positivo a cui fa riscontro la forte pendolarità verso questo territorio che lo rende popolare per i Comuni limitrofi a riprova del buon livello del sistema produttivo capace di creare nuova occupazione.

#### *L'andamento demografico*

<b>ANNO</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>POPOLAZIONE</b>	8852	9053	9366	9630	10.028	10.473

Al 31 dicembre 2007 la popolazione residente nel Comune di Calcinaia era pari a 10.473 unità. Analizzando il saldo di ogni anno è facilmente individuabile una costante crescita demografica nel periodo di riferimento. A partire dal 2002 sono infatti ben 1621 i nuovi residenti.

#### *La composizione per sesso*

<b>ANNO</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>MASCHI</b>	5311	4399	4550	4694	4892	5138
<b>FEMMINE</b>	4541	4654	4816	4936	5108	5335

#### *Il saldo naturale*

<b>ANNO</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>Nascite</b>	75	112	84	98	116	125
<b>Decessi</b>	77	88	83	100	107	115
<b>Saldo Naturale</b>	-2	24	1	-2	9	10

#### *Situazione anagrafica degli stranieri al 31 dicembre 2007*

	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>MF</b>
<b>TOTALE POPOLAZIONE STRANIERA</b>	213	223	436
<b>STRANIERI MINORENNI</b>	61	37	98
<b>STRANIERI NATI IN ITALIA</b>	43	31	74
<b>NUMERO DI FAMIGLIE CON ALMENO UNO STRANIERO</b>	203		
<b>DI CUI FAMIGLIE CON INTESTATARIO STRANIERO</b>	140		

Da un'analisi generale dei dati a disposizione, la fascia di età compresa tra i 30 e i 65 anni è quella che vede rappresentato il maggior numero di individui.

Anche la popolazione con oltre sessantacinque anni è in costante aumento.

L'aumento della popolazione residente ha portato, ovviamente anche ad una crescita del numero delle famiglie, risultano maggiormente presenti nuclei formati da 2 o 3 persone; sono poche invece, le famiglie con più di 5 componenti.

#### *Il contesto socio economico*

L'Amministrazione Comunale ha da tempo cercato di favorire i rapporti di collaborazione con imprenditori e professionisti, dotandosi di specifici strumenti di programmazione atti a definire, nel corso di un determinato arco temporale, il modello di rete distributiva e le possibili strategie di

riqualificazione e di sviluppo del settore.

Le regole di tipo programmatico sono state ovviamente correlate alla pianificazione urbanistica.

Il territorio di Calcinaia è interessato da dinamiche di forte evoluzione sotto almeno due aspetti: nuovi insediamenti produttivi o ampliamenti di quelli esistenti, crescita e innovazione delle aziende attualmente insediate e della rete delle piccole imprese industriali artigiane.

Da un'analisi delle attività economiche presenti nel territorio, il settore industriale risulta il principale campo di attività.

Nel Comune di Calcinaia si contano circa 317 attività produttive di cui 159 nel capoluogo e 158 nella frazione di Fornacette.

La struttura produttiva del Comune di Calcinaia si caratterizza per la forte presenza delle imprese manifatturiere, questo marcato carattere industriale si delinea fin dai primi anni Sessanta e prosegue, pur con riconversioni e mutamenti fino ad oggi.

Per quanto riguarda la distribuzione localizzativa delle imprese, emerge una sorta di relativa equidistribuzione, anche se è possibile individuare una maggiore specializzazione manifatturiera a Calcinaia (dove sono ubicate 38 unità locali su 75, che occupano 943 addetti su 1640).

Più esattamente, si possono individuare alcune micro-specializzazioni territoriali; per esempio, nello scenario produttivo di Calcinaia predominano le industrie plastiche, i calzaturifici e le industrie meccaniche; mentre a Fornacette sono localizzate soprattutto le industrie che ruotano attorno al sistema della moda (abbigliamento, confezioni etc.).

Nel corso degli ultimi anni, anche le attività terziarie presenti nel territorio di Calcinaia si sono decisamente irrobustite e diversificate, sia in termini di addetti (+271), sia per unità locali (+56). Significative sono anche le imprese appartenenti al settore terziario avanzato (elaborazione dati, software, progettazione, consulenza, marketing, provider, etc) che occupano circa 80 addetti. Piuttosto consistente appare anche il settore del commercio all'ingrosso ed il ramo degli autotrasporti.

L'amministrazione Comunale, ha seguito e promosso la costituzione dei Centri Commerciali Naturali di Calcinaia e Fornacette, nonché una serie di iniziative e manifestazioni volte a rivitalizzare i centri storici.

Anche il commercio su aree pubbliche, presente sul territorio di Calcinaia svolge una funzione di integrazione e completamento dell'offerta garantita dalla locale rete distributiva al dettaglio in sede fissa. In particolare i due mercati settimanali, se pur di dimensioni ridotte, consentono un'efficace copertura spaziale e temporale della domanda di beni e servizi commerciali, contribuendo ad assicurare una razionale ed economica rete di servizi al consumatore finale.

Per tutto l'anno 2007, ogni terza domenica del mese, nel centro storico di Calcinaia si è svolto il mercatino dell'antiquariato e artigianato, contribuendo anch'esso ad una rivitalizzazione del CCN di Calcinaia.

In ultima analisi, per il capoluogo di Calcinaia, possiamo parlare di un territorio orientato verso uno sviluppo a vocazione industriale-turistico-commerciale che si sta sviluppando armoniosamente tale da preservare, da un lato le qualità ambientali dell'area e dall'altro le aree industriali in maniera tale da renderle ambientalmente compatibili oltre che efficienti in termini di accessibilità e più in generale di infrastrutture.

Il turismo può essere definito come l'insieme di attività che consentono di attirare nuovi turisti e di consolidare quelli che già conoscono e frequentano il territorio comunale; in questo senso Calcinaia

è anche storia di culti con la Santa Ubaldesca, concittadina e patrona celebrata nella casa natale e ricordata nelle celebrazioni e devozioni insieme ai Santi pisani (San Ranieri, San Torpè, Santa Bona) protettrice dei Navicellai. Le feste, quali la Sagra della Nozza (vanto e tradizione gastronomica di Calcinaia) e la Regata Storica (rievocazione dell'antica attività dei navicellai che avevano fatto la storia dell'economia locale) celebrano nelle vie del Paese le origini e la storia delle singole comunità di Calcinaia unite alle tradizioni religiose che esprimono il senso profondo dell'appartenenza e la consapevolezza del tempo e delle proprie irrinunciabili origini.

Interessante, da un punto di vista turistico è l'insediamento di Montecchio, il quale sorge su una collina posta tra Montecalvoli e Calcinaia, dirimpetto a Pontedera; oggi è sfiorato dall'Arno nella sola parte meridionale, ma anticamente il fiume lo lambiva anche dai lati orientale e occidentale, facendo del sito di Montecchio, insieme al castello di Calcinaia, situato a sinistra sulla riva dell'Arno, un avamposto fortificato per il controllo del corso dell'Arno, allora navigabile. Attualmente gli interventi di ristrutturazione hanno riportato la Villa di Montecchio agli antichi splendori; all'interno della stessa sono stati ricavati strutture ricettive ed appartamenti di varie dimensioni e tipologie per tutte le esigenze che potranno essere acquistati da chiunque voglia vivere in un ambiente raffinato ed esclusivo; il percorso della collina di Montecchio rappresenta un'oasi nel verde dove si può apprezzare una vegetazione tipicamente mediterranea; fruibile attraverso sentieri che permettono di praticare jogging e cicloturismo lontano dal traffico cittadino, questo itinerario è una buona occasione per lo svago a contatto con la natura. Dalla fattoria, attraverso una antica strada medioevale, chiusa al traffico, denominata Via Vecchia Pistoiese, si accede all'ultima parte del bosco delle Cerbaie, comprendente il bosco del Bufalo, Poggio S.Michele, Poggio Niki e il Monte Belvedere.

Vi è poi l'area denominata "Lago del Marrucco", sul quale insiste l'omonimo lago ubicato a cavallo del confine tra il Comune di Calcinaia ed il Comune di Vicopisano. Tale area è stata oggetto di un Piano particolareggiato approvato dal Comune di Calcinaia nel 2000; la rivalutazione dell'intero comparto si è concretizzata attraverso metodologie di ricerca ambientale atta a valorizzare ed incrementare la peculiarità dei luoghi; si è venuto così a costruire elementi nati per il servizio della collettività, ma in forte connubio con la realtà locale con ampi interventi di recupero e stimolazione degli elementi floro-faunistici; la riqualificazione ambientale è stata attuata in simbiosi costante tra spazi e verde e specchi d'acqua cercando di non interrompere l'equilibrio di interscambio tra queste due realtà con particolare attenzione a quel punto di contatto tra di loro che costituisce l'effetto soglia e dove è più delicato intervenire.

L'area del Lago del Marrucco lambisce quasi l'altra area turistico-ricettiva del "Centro Torretta White.

Attualmente il Comune di Calcinaia vanta di una albergo a quattro stelle e di due affittacamere situate nel capoluogo.

Il Comune di Calcinaia rientra nell'ambito dell'APT (Azienda di Promozione Turistica) n.9 che comprende tutti i Comuni della Provincia di Pisa.; fa parte del Consorzio Turistico Volterra-Valdera- Valdicecina; aderisce a progetti come "Benvenuti in Toscana" e Benvenuti a Tavola", per la promozione del territorio.

*Dopo un'analisi socio-economica del territorio è necessario evidenziare la realtà attuale dei pubblici esercizi e dei circoli privati suddivisi secondo la zonizzazione approvata con delibera di Giunta Comunale n.300 del 14.09.1995..*

## **ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE SUDDIVISI PER ZONE ATTUALI**

### **ZONE ESERCIZI ESISTENTI**

#### **RIENTRANTI NEL CONTINGENTE**

CALCINAIA

CENTRO

5

CALCINAIA PERIFERIA

9

FORNACETTE CENTRO

12

FORNACETTE PERIFERIA

6

### **CIRCOLI CON SOMMINISTRAZIONE SUDDIVI PER ZONE ATTUALI**

#### **ZONE CIRCOLI CON SOMMINISTRAZIONE AI**

SOCI

CALCINAIA CENTRO

2

FORNACETTE CENTRO

2

## **CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI ANNUALI**

Di norma ogni anno vengono organizzate sul territorio comunale n.8 (otto) manifestazioni al cui interno viene esercitata l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande:

Sagra della Nozza

Loc. Calcinaia

Periodo: 3° domenica di maggio

S.Ubaldesca

Loc. Calcinaia

Periodo: 4° domenica di maggio

Regata Storica

Loc. Calcinaia

Periodo: 5° domenica di maggio o 1° domenica di giugno

Festa del 25 aprile

Loc. Fornacette

Festa dell'Unità

Loc. Calcinaia

Periodo Gennaio-Luglio-Agosto

Festa dell'Unità

Loc. Fornacette

Periodo: Giugno-Luglio

Festa della misericordia

Loc. Fornacette  
Periodo: Settembre  
 Festa degli anziani  
Loc. Fornacette  
 Festa della Patrona  
Loc. Fornacette  
Periodo: Settembre

### ***L'entrata in vigore della L.R. 28/2005***

Come citato all'inizio, la Regione Toscana, per propria competenza esclusiva, attribuitale dalla legge Costituzionale 3/2001, ha emanato la L.R. 28 del 7.02.2005, entrata in vigore il 28.02.2005, che puntualizza ulteriormente, tra l'altro, il concetto di "superficie aperta al pubblico" intesa come quella adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzata e gestita per la funzionalità dell'esercizio.

Come già detto in precedenza, l'art.111 comma 2 e comma 3 della L.R. 28/2005, prevedeva che il titolare di più autorizzazioni, ai sensi dell'art.5 lett.a),b) e d) L.287/1991, attivate nello stesso esercizio, poteva entro novanta giorni, dal 25.02.2005 e cioè entro il 26.05.2005, attivare le altre in diversa sede o cedere i diversi rami di azienda. Decorsi trenta giorni dalla data di scadenza, il Comune era tenuto a pronunciare la decadenza delle autorizzazioni non attivate o non cedute.

L'Amministrazione Comunale ha stabilito le procedure valide durante il periodo transitorio con deliberazione di G.M. n.44 del 28.04.2005.

Durante tale periodo transitorio la situazione è comunque rimasta invariata, nel senso che i titolari di più autorizzazioni non hanno provveduto nel termine assegnato all'attivazione in altra sede o alla cessione dei diversi rami di azienda.

### ***Obiettivi per la formulazione dei nuovi criteri***

L'Amministrazione Comunale ritiene necessario rimodulare l'offerta in termini di qualità; l'aspetto qualitativo è determinato da un nuovo modo di intendere il pubblico esercizio sia per le modificate abitudini ed esigenze della clientela, sia per l'esigenza di tutelare la quiete pubblica, prevedendo delle limitazioni.

In tal senso il D.L. 4 luglio 2006 n.223, come convertito in legge, allo stesso art.3 recita:

"1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e della libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art.117, comma secondo, lett. e) ed m) della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114 e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:

- a) l'iscrizione ai registri abilitanti ovvero il possesso dei requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e bevande;
- b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
- c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare;
- d) il rispetto dei limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle

vendite a livello territoriale sub regionale;

e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritte dal diritto comunitario;

f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento delle vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti,

f-bis) il divieto e l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vendita, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

2.....

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.

E' necessario altresì far riferimento ai pareri forniti dall'Anci, tra cui quello del 30.08.06, nel quale viene chiarito che, ai sensi della L. 248/06 (Bersani) "l'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve necessariamente svolgersi senza il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale; si ritiene legittimo che la limitazione così descritta assuma carattere generale e quindi riferita ad ogni limitazione numerica calcolata anche sulla base di ipotetiche quote di mercato prestabilite o volumi di vendita o di spesa e dunque basate su ipotetiche valutazioni dell'andamento della domanda...".

Lo stesso parere si conclude ritenendo che le Amministrazioni Comunali debbono provvedere ad adeguare i propri atti normativi in materia alle nuove disposizioni della Legge Bersani, "la quale in ogni caso già adesso consente il rilascio delle autorizzazioni in questione, con abolizione di limitazioni numeriche, potendo l'Amministrazione eventualmente prevedere altre prescrizioni di diversa natura".

Tra i criteri che determinano la qualità e che, come vediamo, interessano tutta la collettività, c'è quello della maggiore tutela e valorizzazione del Centro Commerciale Naturale e la necessità, in particolare per i nuovi insediamenti, di avere adeguata accessibilità e possibilità di sosta. Tutto ciò, ovviamente, nel rapporto tra domanda ed offerta più equilibrato possibile, per una migliore funzionalità e produttività del servizio.

Inoltre tra gli obiettivi dell'Amministrazione ha un ruolo di primo piano la valorizzazione delle periferie, realtà non marginali per un equilibrato sviluppo del territorio che anch'esse devono offrire un'adeguata offerta; zone che ultimamente sono interessate da uno sviluppo urbanistico residenziale, ma anche industriale, artigianale e commerciale.

## **REQUISITI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ( ex art. 42 bis l.R. 28/2005)**

### ***Art.1 – Principi generali***

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono attività commerciali libere ai sensi e per gli effetti dell'art.41 della Costituzione.

2. La regolamentazione comunale è diretta al contemperamento dell'interesse dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività con quello della collettività alla fruizione di un servizio commerciale adeguato, capillare e rispondente alle necessità anche stagionali del territorio.

3. L'Amministrazione Comunale valorizza le forme di semplificazione amministrativa e di

riduzione delle barriere di accesso al mercato da parte dei nuovi imprenditori ed individua requisiti per la tutela della qualità del servizio reso alla collettività.

4. I criteri previsti negli allegati A e B del presente atto, trovano applicazione all'attività di somministrazione svolta in maniera permanente o stagionale (art.44 L.R. 28/05); non trovano applicazione per l'attività di somministrazione temporanea (att.45 L.R. 27/05).

5. Sono escluse dall'applicazione dei criteri indicati negli allegati A e B, le attività che ricadono nell'applicazione dell'art.48 della L.R. 28/05 e succ. mod. ed int.

#### ***Art.2 – Liberalizzazione della consumazione sul posto negli esercizi abilitati alla vendita di prodotti alimentari***

E' consentito il consumo immediato dei prodotti alimentari presso l'esercizio abilitato alla vendita alimentare, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. L'attività può essere avviata senza necessità di autorizzazioni, comunicazioni, permessi e nulla osta fermi restando i requisiti igienici e gli eventuali obblighi di notifica ai sensi del reg. CE 852/2004

#### ***Art.2 – Zonizzazione***

Per una maggiore omogeneità con la programmazione urbanistica si riporta in planimetria (allegato lett.a) la nuova zonizzazione del territorio di Calcinaia e Fornacette in questi termini:

**CALCINAIA:**

**ZONA 1 – AREA IDENTIFICATA CON IL CENTRO COMMERCIALE NATURALE** di cui alla delibera di G.M. n. 110 del 14.12.2006

**ZONA 2 - AREA URBANA**

**ZONA 3 – ZONA PRODUTTIVA**

**FORNACETTE**

**ZONA 1 – AREA IDENTIFICATA CON IL CENTRO COMMERCIALE DI FORNACETTE** di cui alla delibera di G.M. n 110 del 14.12.2006

**ZONA 2 – AREA URBANA**

**ZONA 3 – ZONA PRODUTTIVA**

**ZONA GRIGIA- RESTANTI PARTI DEL TERRITORIO COMUNALE**

Si tratta di aree ad uso prevalentemente agricolo o comunque interessate da episodi urbani sporadici o comunque legati al territorio rurale in cui ricadono.

Tale zonizzazione risulta fondamentale in quanto in riferimento a questa, l'Amministrazione stabilisce i criteri di qualità indicati negli allegati A e B del presente documento.

#### ***Art.3 – Apertura, trasferimento di sede, ampliamento e modifiche strutturali dei locali degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.***

1. Per l'apertura, per i trasferimenti di sede, ampliamenti e modifiche strutturali delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, gli interessati devono presentare dichiarazione di inizio attività, nel contenuto previsto dalla normativa vigente, con la quale dovrà essere comprovato il rispetto dei requisiti di legge e il possesso dei requisiti specificati nell'allegato A del presente atto, nel caso richiesti a secondo della zona nella quale è ubicato l'esercizio. Nel caso si tratti di attività di somministrazione accessoria alle attività di cui al successivo art.4, sarà necessario comprovare il rispetto dei requisiti di cui all'allegato B.

2. La DIA avrà efficacia alla data di presentazione della dichiarazione, fermo restando le ulteriori procedure previste dalla normativa;

3. In ogni momento deve essere garantito il rispetto dei requisiti di cui al presente atto (allegato A o B ) oltre ai requisiti fissati dalla legge;

4. I requisiti di cui all'allegato A e B devono essere mantenuti anche in caso di subingresso e di ogni altra variazione diversa dalla cessazione e comunque per tutta la durata dello svolgimento dell'attività.

5. Gli interessati devono comunque essere in possesso dei requisiti di esercizio dell'attività previsti dalla L.R. n.28/2005, così come successivamente modificata e integrata.

**Art.4- Attività di somministrazione accessoria ad impianti di distribuzione carburanti, a strutture ludico ricreative – sportive - a rilevanza sociale, a strutture turistiche-ricettive.**

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande al servizio di distribuzione carburante, quale "attività economica accessoria e integrativa", risulta inscindibile dallo stesso, così come la cessazione dell'attività distributiva comporta la cessazione dell'attività di somministrazione, mentre il trasferimento di sede dell'impianto consente il trasferimento dell'attività di somministrazione. Tali attività di somministrazione non potranno essere trasferite di sede disgiuntamente dall'impianto di distribuzione carburante, pena il divieto di prosecuzione dell'attività;

1. Sono soggette ai requisiti di cui all'allegato B) del presente atto le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte:

a) In strutture ubicate in luoghi (edifici o aree non coperte) destinati allo svolgimento di attività ludico-ricreative-sportive-turistico-ricettive o a rilevanza sociale in senso ampio (es parchi attrezzati con giochi per bambini con strutture destinate allo svolgimento di attività fisisportiva-ricreativa anche per anziani, comunque luoghi pubblici o aperti al pubblico etc).

Nel caso indicato, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività permanente o stagionale accessoria e funzionale all'attività ludico-ricreativa-sportiva o a rilevanza sociale (attività principale), come tale dipendente funzionalmente dalla stessa.

Pertanto, lo smantellamento o la non fruibilità dell'attività principale, determina l'obbligo del non funzionamento dell'attività dipendente, pena il divieto di prosecuzione attività. Il soggetto gestore della somministrazione potrà essere anche soggetto diverso dal titolare/proprietario dell'attività principale in possesso ovviamente di requisiti di legge.

2. Ai fini dell'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel caso di cui al punto precedente, l'interessato provvederà a trasmettere all'Amministrazione una denuncia di inizio attività ad efficacia immediata contenente tutti gli elementi e le dichiarazioni previste dalla normativa vigente nonché dall'art.3 del presente atto.

**Art.5 – Ordinanza di divieto di prosecuzione**

1. Nel caso in cui, nell'esercizio dell'attività, si verifichi il venir meno dei requisiti fissati dal presente atto, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti previsti per legge, l'Amministrazione procede:

a) a comunicare l'avvio del procedimento diretto al provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività assegnando all'interessato un termine non inferiore a 15 e non superiore a 60 gg per l'adeguamento;

b) a pronunciare il divieto di prosecuzione dell'attività in caso di mancato adeguamento entro il termine assegnato.

**Art.6 – Sanzioni**

Per qualsiasi inadempimento alle norme del presente regolamento, non diversamente sanzionato, sarà applicabile la sanzione prevista all'art.7 bis del D.lgs 267/00 e succ. modifiche ed int.

**Art.7 - Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alla disciplina della L.R. 28/2005 così come successivamente integrata e modificata e successivi provvedimenti regionali in materia.

## **ALLEGATO A**

### **Requisiti per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**

Ai fini dell'apertura, trasferimento di sede, ampliamento o modifiche strutturali dei locali gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono rispettare, oltre ai requisiti di legge, i requisiti specificati in riferimento alle singole zone e di seguito riportati:

**Requisiti richiesti per la ZONA 1 di CALCINAIA E FORNACETTE**

**N. REQUISITI URBANISTICI/EDILIZI**

**1 Rispetto e verifica delle prescrizioni dettate dalle NTA del RU, relative alla zona urbanistica interessata**

**2** Immobili visitabili secondo la normativa per portatori di handicap.

Dovranno essere visitabili almeno una sala per la somministrazione e le altre parti di uso comune (es. ingresso).

Resta fermo l'obbligo dell'accessibilità di almeno un servizio igienico.

Dovrà essere garantita la presenza di uno spazio riservato alla sosta delle autovetture a servizio di persone disabili, almeno nelle immediate vicinanze e di un idoneo percorso di collegamento fino alla struttura.

**3** Presenza di requisiti acustici passivi (D.P.C. 5/12/97) (certificata da relazione di tecnico abilitato).

**N. REQUISITI AMBIENTALI**

1 Utilizzo di apparecchiature e strumenti per il risparmio energetico: lampade a basso consumo, regolatori di temperatura ambientale, impianto per lo spegnimento automatico delle luci, ecc...

**N. REQUISITI IGIENICO/SANITARI**

1 Aria condizionata e/o riscaldamento nel locale di somministrazione

**N. ALTRI REQUISITI**

1 Adesione alle iniziative di valorizzazione del territorio comunale organizzate patrocinate formalmente dall'Amministrazione Comunale (es. Centro Commerciale Naturale)

2 Adesione alle iniziative Vetrina Toscana

3 Somministrazione di menù per celiaci e diabetici

**Requisiti richiesti per la ZONA 2 di CALCINAIA e FORNACETTE**

**N. REQUISITI URBANISTICI/EDILIZI**

**1 Rispetto e verifica delle prescrizioni dettate dalle NTA del RU, relative alla zona urbanistica interessata**

**2** Immobili visitabili secondo la normativa per portatori di handicap.

Dovranno essere visitabili almeno una sala per la somministrazione e le altre parti di uso comune (es. ingresso).

Resta fermo l'obbligo dell'accessibilità di almeno un servizio igienico.

Dovrà essere garantita la presenza di uno spazio riservato alla sosta delle autovetture a servizio di persone disabili, almeno nelle immediate vicinanze e di un idoneo percorso di collegamento fino alla struttura.

**3** Presenza di requisiti acustici passivi (D.P.C. 5/12/97) (certificata da relazione di tecnico abilitato).

**N. REQUISITI AMBIENTALI**

1 Utilizzo di apparecchiature e strumenti per il risparmio energetico: lampade a basso consumo, regolatori di temperatura ambientale, impianto per lo spegnimento automatico delle luci, ecc...

**N. REQUISITI IGIENICO/SANITARI**

1 Aria condizionata e/o riscaldamento nel locale di somministrazione

**Requisiti richiesti per la ZONA 3 di CALCINAIA e FORNACETTE e per le ZONA GRIGIA (restanti parti del territorio)**

## **N. REQUISITI URBANISTICI/EDILIZI**

### **1. Rispetto e verifica delle prescrizioni dettate dalle NTA del RU, relative alla zona urbanistica interessata**

#### **2. Immobili visitabili secondo la normativa per portatori di handicap**

Dovranno essere visitabili almeno una sala per la somministrazione e le altre parti di uso comune (es. ingresso)

Resta fermo l'obbligo dell'accessibilità di almeno un servizio igienico.

Dovrà essere garantita la presenza di uno spazio riservato alla sosta delle autovetture a servizio di persone disabili, almeno nelle immediate vicinanze e di un idoneo percorso di collegamento fino alla struttura.

#### **2. Disponibilità di parcheggi su area adiacente o distante dal locale non più di 50 mt.**

Nell'ipotesi di ristorante, dovranno comunque essere garantiti un numero di parcheggi auto pari a un terzo dei posti a sedere riservati alla somministrazione di pasti.

I posti riservati alla somministrazione sono calcolati secondo il criterio di 1 posto per 1.5 mq.di superficie di somministrazione.

I parcheggi sopra richiesti dovranno essere reperiti preferibilmente su area privata, in mancanza si potrà usufruire di parcheggi su area pubblica nel caso in cui ad una distanza di metri cento dall'esercizio di somministrazione, calcolata seguendo il percorso pubblico pedonale più breve, sia presente un parcheggio pubblico che assicuri la disponibilità di almeno il doppio dei posti richiesti nel caso di specie

#### **3. Presenza di requisiti acustici passivi (D.P.C. 5/12/97) (certificata da relazione di tecnico abilitato).**

## **N. REQUISITI AMBIENTALI**

1 Utilizzo di apparecchiature e strumenti per il risparmio energetico: lampade a basso consumo, regolatori di temperatura ambientale, impianto per lo spegnimento automatico delle luci, ecc...

## **N. REQUISITI IGIENICO/SANITARI**

1 Aria condizionata e/o riscaldamento nel locale di somministrazione

### **ALLEGATO B**

#### **Attività di somministrazione accessorie**

### **SEZIONE B1**

#### **Requisiti per attività somministrazione ubicate in luoghi - edifici destinati allo svolgimento di attività ludico-ricreative-sportive-turistico-ricettive o a rilevanza sociale da rispettare in tutte le zone in cui sono ammesse tali attività nel rispetto degli strumenti urbanistici**

Per poter effettuare l'attività di somministrazione alimenti e bevande in luoghi (edifici e non) destinate allo svolgimento di attività ludico-ricreative-sportive è necessario rispettare i seguenti requisiti oltre a quelli previsti per legge:

#### **N. Requisiti Urbanistico/Edilizi**

##### **1 Rispetto e verifica delle prescrizioni dettate dalle NTA del RU, relative alla zona urbanistica interessata**

2 Realizzazione di un'area a verde con attrezzature finalizzate al gioco dei bambini e/o strutture per lo svolgimento di attività ludico-sportive.

2 Avere la disponibilità di parcheggi in aree adiacenti, nelle modalità di seguito espressa:  
n.1 parcheggio ogni 5 metri di superficie destinata alla somministrazione.

3 Immobili visitabili secondo la normativa per portatori di handicap.

Dovranno essere visitabili almeno una sala per la somministrazione e le altre parti di uso comune (es. ingresso). Resta fermo l'obbligo dell'accessibilità di almeno un

servizio igienico. Inoltre dovrà essere garantita la presenza di uno spazio riservato alla sosta di autovetture a servizio di persone disabili e di un idoneo percorso di collegamento fino alla struttura.

4 Presenza di requisiti acustici passivi (D.P.C. 5/12/97) (certificata da relazione di tecnico abilitato).

#### **N. Requisiti Ambientali**

1 Utilizzo di apparecchiature e strumenti per il risparmio energetico: lampade a basso consumo, regolatori di temperatura ambientale, impianti per lo spegnimento automatico delle luci ecc.

#### **N Requisiti Igienico/Sanitari**

1 Aria condizionata e/o riscaldamento nel locale di somministrazione (se immobile coperto), oppure zona ombreggiata a disposizione per la somministrazione (se area all'aperto)

I requisiti sopra elencati trovano applicazione per le attività di somministrazione accessorie ad insediamenti ludico-ricreativi-sportivi-turistico-ricettivi o a rilevanza sociale successivi alla data di entrata in vigore del presente atto.